

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 198-4400

**L.r. 43/2000. Soppressione dello Stralcio di Piano 5.1 del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e abolizione dell'obbligo di apposizione della vetrofanìa recante il tipo di omologazione e di carburante del veicolo.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 *“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”* è stato contestualmente approvato lo Stralcio di Piano 5.1 *“Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale”*, quale parte integrante dello Stralcio di Piano per la mobilità.

Tale Stralcio di piano stabilisce il divieto di circolazione, su tutto il territorio regionale, dei veicoli a motore che presentano emissioni inquinanti allo scarico non conformi alle prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 febbraio 1996 (come successivamente modificato da analogo decreto del 18 luglio 2003).

Inoltre reca varie disposizioni per regolamentare, in modo uniforme sul territorio regionale, le modalità di effettuazione dei controlli sulle emissioni (annuale e semestrale a seconda dello stato di vetustà del veicolo), nonché l’obbligo di attestare il rispetto delle summenzionate prescrizioni tecniche mediante l’esibizione del c.d. “bollino blu”, di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994, ed il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni. Le disposizioni dello Stralcio di Piano 5.1, valide per tutti i veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede nella Regione Piemonte e immatricolati da almeno un anno, sono state aggiornate con la deliberazione della Giunta regionale n. 70 – 2479 del 27 luglio 2011 (*Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Aggiornamento dello Stralcio di Piano 5.1 del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria*).

In applicazione del suddetto provvedimento, a decorrere dal 1° settembre 2011, i veicoli con omologazione EURO 3 e successive sono sottoposti al controllo delle emissioni solo in sede di revisione, effettuata ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Viceversa, i veicoli con omologazione precedente all’EURO 3 restano soggetti al controllo delle emissioni annuale (se immatricolati dal 1° gennaio 1998) e semestrale (se immatricolati entro il 31 dicembre 1997), che risulta attestato con il solo possesso del certificato di controllo e non più con l’esibizione del c.d. “bollino blu”.

La scelta di sottoporre i veicoli, con omologazione EURO 3 e successive, al controllo delle emissioni esclusivamente in sede di revisione, si fonda su valutazioni tecniche in merito alle relative caratteristiche emissive che risultano migliorate anche grazie all’introduzione di sistemi di alimentazione del carburante più efficienti e spesso gestiti elettronicamente.

Considerato l’anzidetto miglioramento delle caratteristiche emissive, con la d.g.r. n. 70 – 2479 del 27 luglio 2011, la Giunta regionale ha altresì deliberato di richiedere ai competenti Ministeri l’aggiornamento dei decreti ministeriali in argomento, finalizzato alla generalizzata soppressione dell’obbligo dei controlli delle emissioni diversi da quelli prescritti in sede di revisione periodica dei veicoli.

Recentemente, il legislatore statale ha provveduto ad aggiornare la normativa in argomento - con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo) convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 - disponendo, per l'appunto, che *“A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo”* (art. 11, comma 8).

Pertanto, in conformità alla suddetta disposizione statale, si reputa opportuno disporre la soppressione dell'obbligo dei controlli delle emissioni dei veicoli al di fuori di quelli effettuati in sede di revisione, ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 285/1992 e conseguentemente sopprimere lo Stralcio di Piano 5.1 *“Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale”*.

Va detto, inoltre, che le suddette novità normative incidono anche sulla d.g.r. n. 64-6526 del 23 luglio 2007, come modificata dalla d.g.r. n. 20-8937 del 9 giugno 2008, nella parte in cui detta le misure relative alla *“Semplificazione delle procedure di controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione”*.

Tale deliberazione, infatti, ha introdotto l'obbligo di esporre sui veicoli a motore - di proprietà di persone fisiche residenti in Piemonte, di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte - a decorrere dal 1° luglio 2009, una vetrofania che indica il tipo di omologazione e il carburante del veicolo medesimo.

Con d.g.r. n. 40 – 7099 del 15 ottobre 2007, in accordo con le Province e le Associazioni di categoria, si è convenuto che tale vetrofania sia applicata sul parabrezza accanto al “bollino blu” dalle officine autorizzate, in concomitanza con l'effettuazione del controllo dei gas di scarico, a seguito di verifica del tipo di omologazione del veicolo (EURO 0, EURO 1, EURO 2, ecc.) e del carburante di alimentazione (diesel, benzina, metano, gpl) risultante dal libretto di circolazione.

In considerazione del livello di informazione raggiunto sul territorio regionale in relazione alle classi di omologazione dei veicoli, del contributo offerto dai sistemi automatizzati per il riconoscimento dei veicoli non autorizzati a circolare nelle situazioni di limitazione della circolazione mediante l'utilizzo dei dati forniti dal Pubblico Registro Automobilistico, nonché delle nuove disposizioni sulla circolazione introdotte prima dalla d.g.r. n. 70 – 2479 del 27 luglio 2011 ed ora dal d.l. 5/2012, convertito nella l. 35/2012, e dalla presente deliberazione si ritiene di poter rimuovere l'obbligo di esporre sul parabrezza la citata vetrofania.

Tutto ciò premesso;

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;

vista la d.g.r. n. 8 - 2311 del 26 febbraio 2001;

vista la d.g.r. n. 30 – 9526 del 5 giugno 2003;

vista la d.g.r. n. 57 – 4131 del 23 ottobre 2006;

vista la d.g.r. n. 64 – 6526 del 23 luglio 2007;

vista la d.g.r. n. 40-7099 del 15 ottobre 2007;

vista la d.g.r. n. 70 – 2479 del 27 luglio 2011;

visto l'articolo 11, comma 8 decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

acquisito in data 27 luglio 2012 il parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 20 novembre 1998, n. 34, in merito alle presenti disposizioni;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte:

a) le disposizioni contenute nello Stralcio di Piano 5.1 “*Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale*” del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria approvato con l.r. 43/2000, nonché quelle inerenti il c.d. “bollino blu” contenute nei relativi provvedimenti di attuazione e modifica sono soppresse;

b) a parziale modifica della d.g.r. n. 64-6526 del 23 luglio 2007 e della d.g.r. n. 40-7099 del 15 ottobre 2007, cessa l'obbligo di esporre sui veicoli a motore la vetrofanìa con l'indicazione del tipo di omologazione e di carburante dei predetti veicoli.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)